

**AEM TORINO S.p.A.**  
**Sede Legale in Torino, Via Bertola n. 48**  
**Capitale sociale 471.300.063**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Torino**  
**Numero di iscrizione 07129470014**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEM TORINO  
S.P.A. SULLA CONVERSIONE DI AZIONI ORDINARIE IN AZIONI DI  
RISPARMIO**

(AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

*25 GENNAIO 2006*

## *INDICE*

<i>1</i>	<i>Motivazioni della richiesta.....</i>	<i>3</i>
<i>2</i>	<i>Descrizione di diritti o privilegi.....</i>	<i>4</i>
<i>3</i>	<i>Caratteristiche delle azioni offerte in conversione .....</i>	<i>4</i>
<i>4</i>	<i>Quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione.....</i>	<i>5</i>
<i>5</i>	<i>Dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione .....</i>	<i>5</i>
<i>6</i>	<i>Rapporto di conversione e relativi criteri di determinazione.....</i>	<i>5</i>
<i>7</i>	<i>Eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione.....</i>	<i>5</i>
<i>8</i>	<i>Composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione.....</i>	<i>5</i>

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vs. attenzione la presente relazione che illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, la conversione di n. 83.000.000 azioni ordinarie AEM Torino s.p.a. (di seguito “**AEM**” o “**Società**” o “**Società Incorporante**”) e fino a un massimo di n. 11.500.000 azioni AEM Torino s.p.a., che FCT dovesse venire a detenere per effetto dell’esercizio del diritto di sottoscrizione di azioni AEM incorporato in n. 23.000.000 Warrant AEM 2003-2008 di proprietà della stessa FCT, in massimo n. 94.500.000 azioni di risparmio AEM Torino s.p.a. di nuova emissione, secondo quanto successivamente descritto.

L’Assemblea sarà anche chiamata a deliberare in ordine al progetto di fusione per incorporazione di AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.p.A. (di seguito “**AMGA**” o “**Società Incorporata**”) in AEM (di seguito “**Operazione**” o “**Fusione**”).

La Società Incorporante è controllata dal Comune di Torino, che possiede direttamente e per il tramite di Finanziaria Città di Torino s.r.l. (società posseduta al 100% dal Comune di Torino) (di seguito “**FCT**”) rispettivamente il 51,24% e il 17,61%, e quindi complessivamente il 68,85%, del capitale sociale AEM. La Società Incorporata è invece controllata dal Comune di Genova, che possiede il 54,11% del capitale della società, di cui il 30,71% è posseduto direttamente, mentre il restante 23,40% è posseduto da F.S.U. Finanziaria Sviluppo Utilities s.p.a. - società posseduta al 100% dallo stesso Comune - (di seguito, “**FSU**”). FCT è titolare di n. 83.000.000 azioni AEM e di n. 23.000.000 Warrant AEM 2003-2008 che le attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 11.500.000 azioni AEM di valore nominale di Euro 1,00.

## **1 Motivazioni della richiesta**

Con lettera del 25 gennaio 2006, FCT ha formulato alla Società una richiesta di conversione di:

- (i) n. 83.000.000 azioni AEM, e
- (ii) fino a un massimo di n. 11.500.000 azioni AEM, che FCT dovesse venire a detenere per effetto dell’esercizio del diritto di sottoscrizione di azioni AEM incorporato in n. 23.000.000 Warrant AEM 2003-2008 di proprietà della stessa FCT,

in massimo complessive n. 94.500.000 azioni di risparmio senza diritto di voto, con effetto a far data dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di AMGA in AEM. La richiesta è stata motivata con la necessità di conformare l’assetto partecipativo delle azioni con diritto di voto di AEM alle previsioni di cui al Progetto di Fusione, parimenti sottoposto all’approvazione dell’assemblea, in base al quale l’aggregazione fra AEM e AMGA è prevista sulla base del principio di pariteticità, in ossequio al quale le azioni AEM che il Comune di Torino possiede tramite FCT non conferite né vendute a FSU non dovranno essere dotate del diritto di voto e, per tale ragione, convertite in azioni di risparmio.

Si richiama, quanto alle operazioni rilevanti previste allo scopo di assicurare la partecipazione di maggioranza del Comune di Genova e del Comune di Torino (per il tramite di una holding da loro

pariteticamente partecipata) di AEM Torino/AMGA, quanto esposto nella relazione illustrativa del Progetto di Fusione separatamente sottoposto all'assemblea.

## **2 Descrizione di diritti o privilegi**

Le azioni da emettere a servizio della conversione, in conformità a quanto previsto nella disciplina sopra descritta, sono prive del diritto di voto e, salvo quanto innanzi previsto, devono avere la stessa disciplina delle azioni ordinarie.

La richiesta presentata da FCT prevede inoltre che:

- in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni da emettere a servizio della conversione conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea;
- in caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie;
- in caso di distribuzione degli utili, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio;
- in caso di scioglimento della Società Incorporante, l'attivo netto residuo è attribuito in via prioritaria alle azioni da emettere a servizio della conversione fino a concorrenza del loro valore nominale.

In particolare, le azioni di risparmio da emettere a servizio della conversione non avranno alcun privilegio patrimoniale effettivo rispetto alle azioni ordinarie, se non un meramente teorico privilegio per il caso di eventuale (e certamente non attuale né prevedibile) scioglimento di AEM/AMGA: l'attribuzione di un tale privilegio è effettuata al solo fine di poter convertire le azioni ordinarie di FCT in azioni di risparmio, in quanto l'art. 145 del Testo Unico della Finanza ("TUF") prevede la necessità di attribuire alle azioni di risparmio un privilegio il cui contenuto non è previsto dalla legge, ma è completamente rimesso all'autonomia statutaria.

## **3 Caratteristiche delle azioni offerte in conversione**

In base alla richiesta le azioni da emettere apparterranno tutte a FCT e non saranno quotate. Esse dovranno essere convertite automaticamente, alla pari, in azioni ordinarie, su richiesta dell'acquirente, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente – diverso dalla Società Controllante – è comunque assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il possesso azionario al 5% (cinque per cento).

Le azioni da emettere dovranno inoltre essere accentrare in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L'alienazione delle azioni dovrà essere comunicata senza indugio alla Società dall'azionista acquirente.

#### **4 Quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione**

Nella propria lettera del 25 gennaio 2006, FCT ha formulato alla Società una richiesta di conversione di (i) n. 83.000.000 Azioni AEM e (ii) fino a un massimo di n. 11.500.000 Azioni AEM, che FCT dovesse venire a detenere per effetto dell'esercizio del diritto di sottoscrizione di Azioni AEM incorporato in n. 23.000.000 Warrant AEM 2003-2008 di proprietà della stessa FCT.

#### **5 Dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione**

AEM nel corso degli ultimi 5 anni ha distribuito alle azioni ordinarie oggetto di conversione, rispetto all'esercizio in cui sono stati generati gli utili, i seguenti dividendi unitari:

	2004	2003	2002	2001	2000
Dividendo unitario	€ 0,041	€ 0,036	€ 0,036	€ 0,034	€ 0,031 (60 lire)

#### **6 Rapporto di conversione e relativi criteri di determinazione**

Il rapporto di conversione è indicato come segue:

- n. 1 azione ordinaria = n. 1 azione di risparmio.

#### **7 Eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione**

Sulla base di quanto descritto nella premessa, la conversione è da intendersi subordinata alla realizzazione della Fusione. Essa pertanto dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria di AEM Torino con effetti dalla data di efficacia della Fusione.

#### **8 Composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione**

Alla data del 24 gennaio 2006 gli azionisti di AEM che risultano detenere partecipazioni nel capitale sociale in misura superiore al 2%, sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionisti AEM	Numero di azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale ordinario
Comune di Torino (direttamente e indirettamente)	324.493.084	68,85%
SANPAOLO IMI (direttamente e indirettamente)	22.852.280	4,85%

indirettamente)		
ASSICURAZIONI GENERALI (direttamente e indirettamente)	20.675.307	4,39%
Fondazione CRT (direttamente e indirettamente)	9.466.313	2,01%

La seguente tabella sintetizza la composizione prevedibile dell'azionariato della Società Incorporante con riguardo alle partecipazioni che superino il 2% nell'ipotesi in cui: (i) tutti gli warrant Aem Torino 2003-2008 siano convertiti; e (ii) tutti gli obbligazionisti che hanno sottoscritto il prestito obbligazionario convertibile AMGA esercitino il diritto di conversione: .

Azionisti	Numero di azioni ordinarie possedute	% sul capitale sociale ordinario	Numero di azioni risparmio possedute	% sul capitale sociale complessivo
FSU	424.999.233	57,6%	-	51,1%
FCT	-	-	94.500.000	11,4%
SANPAOLO IMI	22.852.280	3,1%	-	2,7%
ASSICURAZIONI GENERALI	20.675.307	2,8%	-	2,5%
AMBER CAPITAL	16.840.265	2,3%	-	2,0%

Si riporta di seguito il testo bifronte degli articoli dello statuto modificati.

\* \* \*

Signori Azionisti,  
ove siate d'accordo siete invitati ad assumere le conseguenti deliberazioni.

25 gennaio 2006

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Professor Franco Reviglio

### **Art. 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro 471.300.063,00 (quattrocentosettantumilionitrecentomilasessantatre virgola zero zero) diviso in numero 471.300.063 (quattrocentosettantumilionitrecentomilasessantatre) azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna.

A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea sociale in data 30 aprile 2003 e dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2003 il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell'esercizio dei "warrant AEM Torino 2003 – 2008" che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all'esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro 48.160.436,00 mediante emissione di massime azioni numero 48.160.436 da nominali un Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci.

La società è a prevalente capitale pubblico.

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno essere rispettate le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

### **Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE<sup>1</sup>**

5.1 Il capitale sociale è di Euro [767.123.077] suddiviso in numero [684.123.077] azioni ordinarie e numero [83.000.000] azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 1 cadauna.

La Società è a prevalente capitale pubblico.

I Comuni di Genova e di Torino devono detenere, per il tramite di apposita società da essi pariteticamente controllata (in seguito in questo statuto intesa come "Società Controllante"), non meno del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, a seguito dell'esercizio dei "warrant AEM Torino 2003 – 2008" che potrà avvenire fino al 30 giugno 2008, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti all'esercizio dei warrant già avvenute, per ulteriori massimi Euro [48.160.436] mediante emissione di massime azioni numero [48.160.436] da nominali Euro 1 cadauna.

Il capitale sociale potrà altresì aumentare, a pagamento, a seguito dell'esercizio del diritto di conversione spettante ai titolari di obbligazioni convertibili emesse in data 1° aprile 2004 dalla incorporata Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A., esercizio che potrà avvenire fino al 1° aprile 2007, tenuto conto delle sottoscrizioni conseguenti alle conversioni già effettuate, per ulteriori massimi Euro [16.916.132] mediante emissione di massime azioni numero [16.916.132] da nominali Euro 1 cadauna.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché mediante conferimenti di beni in natura e di

<sup>1</sup> L'ammontare del capitale sociale, il numero delle azioni ordinarie, il numero delle azioni di risparmio, alla data di efficacia della fusione, dipenderà dal numero di warrant AEM Torino 2003-2008 che saranno esercitati e dal numero di obbligazioni convertibili AMGA che saranno convertite.

<p><b>Art. 6 - AZIONI</b></p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili.</p> <p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p> <p>Possano detenere azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Comune di Torino,</li> <li>- altri soggetti, pubblici o privati.</li> </ul> <p>Il Comune di Torino deve detenere un numero di azioni non inferiore al 51% del capitale sociale.</p> <p>Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.</p>	<p>crediti anche da parte dei Soci.</p> <p>5.3 La Società può acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.</p> <p><b>Articolo 6 – AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI</b></p> <p>6.1 Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili.</p> <p>Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.</p> <p>6.2 Le n. [83.000.000] azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l. e, salvo quanto previsto nell'articolo 24.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie.</p> <p>6.3 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso intermediari. L'alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista acquirente e ne determina l'automatica conversione alla pari in azioni ordinarie, qualora siano trasferite a qualunque titolo alla Società Controllante, ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando che l'acquirente – diverso dalla Società Controllante – è comunque assoggettato alla disciplina del presente Statuto, che limita il</p>
---	---

	<p>possesso azionario al 5% (cinque per cento).</p> <p>6.6 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un'interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.</p>
<p><b>Art. 24 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</b></p> <p>L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</li> <li>- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.</p>	<p><b>Articolo 23 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</b></p> <p>23.1 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>23.2 Gli utili che residuano dopo l'attribuzione di cui al primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione di risparmio.</p> <p>23.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.</p>
<p><b>Art. 25 - SCIOGLIMENTO</b></p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.</p> <p>L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.</p>	<p><b>Articolo 24 - SCIOGLIMENTO</b></p> <p>24.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.</p> <p>24.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;</li> <li>- alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro</li> </ul>

	valore nominale; - l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.
--	--